

Orientamenti sul commercio con la Comunità europea (CE) Gennaio 2008

Guida pratica per partecipanti al processo di Kimberley e imprese che commerciano diamanti grezzi con l'Europa

Contenuti

Per ottenere ulteriori informazioni:	1
1. Introduzione.....	2
2. Importazioni di diamanti grezzi nell'UE/CE	3
3. Esportazioni di diamanti grezzi dall'UE/CE.....	6
4. Resoconti statistici.....	7
5. Ricevuta di importazione e risoluzione delle divergenze e delle difficoltà.....	7
6. Risoluzione di divergenze ed altre difficoltà.....	7
7. Domande ricorrenti.....	7
8. Procedure relative alle spedizioni irregolari.....	9
9. Autoregolamentazione dell'industria nella CE	10
10. Punti di contatto.....	13

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento costituisce un servizio fornito alle parti interessate. Esso va considerato come un orientamento non vincolante, che non rappresenta il punto di vista ufficiale delle Comunità europee e non dev'essere inteso come un parere giuridico. Nell'utilizzare il contenuto del presente documento si invita a integrarlo con informazioni complementari.

Per ottenere ulteriori informazioni:

L'UE e il processo di Kimberley:

http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/index.htm

Sito internet del processo di Kimberley: <http://www.kimberleyprocess.com>

1. Introduzione

L'Unione europea/Comunità europea comprende attualmente 27 Stati.

Essa costituisce un mercato comune e un'unione economica e doganale. Ai fini della maggior parte delle questioni commerciali, compreso il sistema di certificazione del processo di Kimberley, la Comunità europea è considerata un'unica entità senza confini interni.

Alle frontiere esterne del mercato comune le 27 amministrazioni doganali degli Stati membri applicano un'unica regolamentazione alle transazioni relative alle importazioni e alle esportazioni.

La CE partecipa nel suo insieme al sistema di certificazione del processo di Kimberley e in tutti i suoi Stati membri viene applicato un unico regolamento che definisce norme comuni.

Per i testi giuridici in vigore cfr.:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm

I diamanti grezzi possono essere esportati e importati legalmente da e in ciascuno dei 27 Stati membri che, a gennaio 2008, sono i seguenti:

Austria	Belgio	Bulgaria
Cipro	Repubblica ceca	Danimarca
Estonia	Finlandia	Francia
Germania	Grecia	Ungheria
Irlanda	Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Malta
Polonia	Portogallo	Romania
Slovacchia	Slovenia	Spagna
Svezia	Paesi Bassi	Regno Unito

2. Importazioni di diamanti grezzi nell'UE/CE

- Per facilitare l'applicazione uniforme della legislazione della CE in materia doganale e tariffaria da parte dei servizi doganali di ciascuno Stato membro, la CE ha istituito nel 1987 la Tariffa integrata delle Comunità europee (**TARIC**) e una nomenclatura combinata.
- TARIC è un sistema elettronico che indica tutti i diritti doganali e le misure di politica commerciale applicabili a ogni prodotto. È obbligatorio utilizzarlo per le dichiarazioni doganali nell'ambito del commercio con paesi terzi.
- Per l'importazione di diamanti grezzi gli importatori e gli operatori economici possono scegliere liberamente un punto di ingresso ai confini esterni della CE.
- Se una partita di diamanti grezzi viene registrata presso un'autorità doganale comunitaria per essere importata nella CE, il TARIC segnala automaticamente, per mezzo di un allarme elettronico, che vi è una restrizione commerciale e rinvia al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, nel quale sono specificate le disposizioni applicabili.

L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che l'importazione di diamanti grezzi nella Comunità è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;
- b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;
- c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

- Ogni importazione di diamanti grezzi dev'essere verificata da **un'autorità comunitaria**.

Un'autorità comunitaria è un'autorità competente designata da uno Stato membro con l'approvazione della Commissione per eseguire determinati compiti nel quadro dell'attuazione della procedura di controllo del processo di Kimberley, in particolare la verifica della conformità alle norme del processo di Kimberley per le spedizioni in arrivo e il rilascio di certificati del processo di Kimberley per le esportazioni.

- **Se tale autorità comunitaria è presente**
- **nello Stato membro in cui vengono importati i diamanti grezzi, ovvero**
 - **nello Stato membro di destinazione**

il/i contenitore/i e il/i certificato/i devono essere presentati, insieme e non appena possibile, all'autorità comunitaria nello Stato membro di importazione o, secondo i casi, in quello di destinazione, per essere verificati.

- **In caso contrario**, l'importatore può scegliere a quale autorità comunitaria presentare la spedizione e il certificato per la verifica.

Le autorità doganali del punto di ingresso nel territorio comunitario devono registrare la spedizione di diamanti grezzi in base alla **procedura di transito esterno**. Tale procedura, prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, consente di trasferire delle merci da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità senza che vengano assoggettate ai diritti di importazione.

La registrazione in base a detta procedura consente di trasferire i diamanti grezzi presso un'autorità comunitaria per la verifica.

Una volta verificata da un'autorità comunitaria, la merce viene presentata alle autorità doganali nazionali competenti per le regolari procedure doganali.

L'articolo 4 stabilisce che:

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica di un'autorità comunitaria dello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento.
2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità comunitaria, essi sono presentati all'autorità comunitaria competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità comunitaria, i diamanti sono presentati all'autorità comunitaria competente di un altro Stato membro.
3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità comunitaria competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità comunitaria competente.
4. L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

Autorità comunitarie

- Qui di seguito vengono presentate delle informazioni sulle procedure generali presso le autorità comunitarie.
- **Gli importatori/esportatori dovrebbero prendere contatto con l'autorità comunitaria di cui vogliono avvalersi *in primo luogo*; questa fornirà loro se necessario ulteriori dettagli.**
- Attualmente sono presenti autorità comunitarie a:
 - Anversa (Belgio),
 - Londra (Regno Unito),
 - Idar-Oberstein (Germania),
 - Praga (Repubblica ceca),
 - Bucarest (Romania),
 - Sofia (Bulgaria).
- Le autorità comunitarie verificano che il contenuto di un contenitore corrisponda ai dettagli indicati nel relativo certificato.
- Le importazioni che devono essere verificate dall'autorità comunitaria ceca vanno inviate allo *Special Customs Office Prague D1 at the General Directorate of Customs, Budějovická str. 7, Prague 4.* Le persone che trattano in diamanti grezzi nella repubblica ceca devono registrarsi presso la direzione generale delle dogane¹.
- Gli estremi del servizio da contattare figurano nella sezione 10 del presente documento e sono disponibili on line al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/external_relations/kimb/intro/address.htm

¹ Per ottenere ulteriori informazioni:

Legge n. 440/2003 Coll. sul commercio di diamanti grezzi e sulle loro condizioni di importazione, esportazione e transito, e che modifica talune disposizioni, come modificata dalla legge n. 60/2005.

<http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozím/Kimberlejsky-proces/440en.htm>

Modulo di registrazione:

<http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozím/Kimberlejsky-proces/registrace.htm>

3. Esportazioni di diamanti grezzi dall'UE/CE

- Per ottenere un certificato di esportazione della Comunità l'esportatore deve presentare a una autorità comunitaria una **dichiarazione di esportazione** e/o una **fattura**. L'esportatore deve fornire prove documentali inequivocabili che i diamanti da esportare sono stati importati nella Comunità legalmente². Tra le prove richieste possono rientrare le fatture emesse a partire dal certificato originario di importazione.
- In base all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, l'autorità comunitaria può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nella Comunità, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore, qualora questi sia membro di un'organizzazione che applica il sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria, menzionato nell'articolo 17 dello stesso regolamento.
- Prima di rilasciare un certificato comunitario l'autorità comunitaria può decidere di eseguire un'**ispezione fisica** del contenuto della spedizione, per verificare che siano rispettate le condizioni di cui al menzionato regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio.
- Entro il periodo di validità del certificato relativo al processo di Kimberley gli operatori economici sono in linea di principio liberi di scegliere quando e dove espletare le formalità doganali ed eseguire l'esportazione dalla Comunità. La verifica dell'avvenuta esportazione della merce viene eseguita controllando le ricevute rilasciate dall'importatore partecipante.
- Le autorità comunitarie di Londra, Praga e Idar-Oberstein inviano regolarmente alle autorità di importazione dei partecipanti notifiche preventive via e-mail delle spedizioni, comunicando il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore, l'importatore e il numero di serie del certificato. L'autorità comunitaria di Anversa invia tali informazioni a tutti i partecipanti che ne hanno fatto richiesta.

² L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio stabilisce che L'autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che:

- (a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che i diamanti grezzi per la cui esportazione si richiede il certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3;
- (b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;
- (c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante;
- e
- (d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

- Conformemente all'articolo 15 del menzionato regolamento 2368/2002, tutti i dettagli concernenti le spedizioni di diamanti grezzi vengono registrati in una banca dati informatica e presentati mensilmente alla Commissione, in quanto autorità preposta al processo di Kimberley.

4. Resoconti statistici

Le autorità comunitarie forniscono rilevazioni statistiche alla CE, cui a sua volta compete compilare e presentare resoconti statistici. Per una sintesi di statistiche relative al processo di Kimberley cfr. il sito: <https://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleystats/default.asp>

5. Ricevuta di importazione e risoluzione delle divergenze e delle difficoltà

L'orientamento tecnico 14 (ottobre 2004) specifica che:

Gli esportatori e gli importatori partecipanti devono scambiarsi con cadenza trimestrale gli elenchi dei numeri dei certificati relativi al processo di Kimberley che accompagnano le spedizioni di diamanti grezzi. Gli importatori partecipanti dovranno verificare eventuali assenze di numeri e altre discrepanze e segnalarle all'esportatore partecipante e alla presidenza.

Le domande concernenti le ricevute di importazione dovranno essere rivolte nella misura del possibile alla competente autorità comunitaria.

Solo nel caso in cui un'autorità comunitaria non sia in grado di rispondere a una domanda, o siano richieste ulteriori informazioni, che l'autorità comunitaria non può fornire, si dovrà rivolgere la domanda alla CE.

6. Risoluzione di divergenze ed altre difficoltà

Quanto specificato al punto 5 vale anche per la risoluzione di divergenze e ad altre difficoltà. Tali questioni dovrebbero essere risolte nella misura del possibile con la competente autorità comunitaria e le relative soluzioni vanno comunicate alla CE.

7. Domande ricorrenti

Territori speciali degli Stati membri e loro status rispetto al processo di Kimberley (regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare ecc.).

Nelle seguenti aree, che fanno parte del territorio della Comunità europea, il regolamento 2368/2002 è direttamente applicabile.

- Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Riunione (Francia)
- Gibilterra (Regno Unito),
- Åland (Finlandia)

- Azzorre, Madeira (Portogallo) (NB: possono vigere talune deroghe)
- Isole Canarie (Spagna)
- Ceuta e Melilla (Spagna) (NB: possono vigere talune deroghe)

Le seguenti aree non fanno parte del territorio della Comunità europea:

- Polinesia francese, Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche francesi, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon (Francia)
- Aruba, Antille olandesi (Paesi Bassi)
- Isole Færøer, Groenlandia (Danimarca)
- Guernsey, Jersey, l'isola di Man, Akrotiri e Dhekelia (basi aeree sovrane), Bermuda, Turks e Caicos, Isole Cayman, Montserrat, Isole Falkland, Pitcairn, Sant'Elena, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud (Regno Unito).

In caso di dubbi circa le esportazioni da o le importazioni verso i territori e i paesi summenzionati o ogni altra area che abbia con l'UE un'unione doganale si prega di contattarci.

Cosa fare se uno Stato membro non ha un'autorità comunitaria?

Le spedizioni di diamanti grezzi possono essere effettuate da e verso qualsiasi punto nella Comunità. Se uno Stato membro non ha un'autorità comunitaria l'esportatore o importatore può scegliere liberamente a quale autorità comunitaria rivolgersi.

8. Procedure relative alle spedizioni irregolari

- Il regolamento (CE) n. 2368/2002, relativo all'attuazione del sistema di controllo del processo di Kimberley nella CE, stabilisce le condizioni di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi dall'Unione europea o verso di essa. Dal momento che il regolamento costituisce un atto giuridico direttamente applicabile in tutta la Comunità, tutte le autorità competenti (e in particolare le autorità doganali nazionali) sono obbligate a osservarlo.
- Il regolamento stabilisce che l'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi nella Comunità e da essa sono vietate se non vengono soddisfatte alcune condizioni chiaramente specificate negli articoli 3 (importazione) e 11 (esportazione).
- Esso dispone inoltre che nei casi in cui le condizioni non siano soddisfatte, le autorità competenti (in particolare una delle autorità comunitarie o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro coinvolto, ad esempio l'autorità doganale) deve trattenere la spedizione.
- Pertanto una spedizione non può essere svincolata (o rinviata nei paesi di provenienza in caso di spedizioni in arrivo) a meno che vengano soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento CE. Questo costituisce un forte deterrente contro qualsiasi tentativo di aggirare le disposizioni del regolamento.
- Inoltre il Codice doganale comunitario³ (che costituisce anch'esso un atto giuridico direttamente applicabile negli Stati membri) contiene disposizioni relative alla movimentazione di beni (come i diamanti grezzi) cui si applicano limitazioni o divieti. In particolare il codice doganale stabilisce che le merci per le quali non viene prodotta la documentazione doganale prevista delle procedure **non possono essere svincolate**. Lo stesso codice dispone inoltre che per le merci che non possono essere svincolate si applicano le misure necessarie, tra cui la **confisca** e la **vendita**.
- Il regolamento (CE) n. 2368/2002 prevede inoltre (all'articolo 27) che ciascuno Stato membro determini le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del medesimo regolamento. Anche se le sanzioni vengono decise dagli Stati membri (e possono basarsi sulle leggi e i regolamenti preesistenti in materia di dogane e di commercio estero), il regolamento stabilisce che esse devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.

³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992; cfr. in particolare gli articoli 56-58, 73 e 75.

- La Commissione dispone di una visuale d'insieme delle sanzioni in vigore in vari Stati membri a norma dell'articolo 27, e di un elenco particolareggiato di tutte le infrazioni al regolamento (CE) n. 2368/2002.

9. Autoregolamentazione dell'industria nella CE

- Nella legislazione relativa all'applicazione del sistema di controllo del processo di Kimberley l'Unione europea sostiene esplicitamente il principio dell'**autoregolamentazione dell'industria**, come definita nel capitolo IV del relativo documento.
- Infatti il capitolo IV ("Autoregolamentazione dell'industria") del regolamento (CE) n. 2368/2002 stabilisce i requisiti del sistema di garanzie e di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi e prevede una **procedura semplificata** per le organizzazioni che applicano tale sistema.
- È importante chiarire che la CE, con il termine "autoregolamentazione dell'industria" non si riferisce alla delega di responsabilità dei pubblici poteri a organismi dell'industria. Tale termine indica piuttosto la concessione di un vantaggio (procedura semplificata per il rilascio dei certificati di cui al processo di Kimberley) alle imprese soggette a responsabilità considerevoli in quanto facenti parte degli organismi di settore.
- Per figurare nell'allegato V del regolamento n. 2638/2002 un'organizzazione di commercianti di diamanti grezzi deve fornire alla Commissione prove inequivocabili di avere adottato norme e regolamenti che obbligano la stessa organizzazione e i suoi membri a rispettare specifici principi e procedure indicati nell'articolo 17 del regolamento.
- In particolare le norme e i regolamenti suddetti devono impegnare i membri:
 - a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità del sistema di certificazione del processo di Kimberley;
 - a garantire che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;
 - a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;
 - a non acquistare o vendere e a non assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;
 - a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;

- a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente.
- Le norme e i regolamenti adottati dall'organizzazione devono prevedere misure disciplinari, in particolare l'obbligo per l'organizzazione di espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di violazioni gravi degli impegni menzionati nell'articolo 17 del regolamento.
- Le autorità comunitarie mettono al corrente le borse dei diamanti degli sviluppi e delle informazioni pertinenti in merito al processo di Kimberley, tra cui:
 - aggiornamenti dell'elenco dei partecipanti al processo di Kimberley,
 - nuove disposizioni della CE,
 - nuove linee direttrici tecniche, migliori pratiche, decisioni amministrative, ecc.,
 - avvisi della presidenza,
 - orientamenti pratici sulle procedure di importazione e di esportazione,
- Le borse, a loro volta, inoltrano le suddette informazioni ai loro membri.
- Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2368/2002, un membro di un'organizzazione che figura nell'elenco può ottenere un certificato comunitario sulla base di una dichiarazione firmata in cui attesta che i diamanti grezzi che intende esportare sono stati importati legalmente.
- Con i regolamenti n. 762/2003, del 30 aprile 2003 e n. 1214/2003 del 7 luglio 2003, la Commissione ha autorizzato l'iscrizione all'elenco di cui all'allegato V di:
 - Antwerpsche Diamantkring C.V.,
 - Beurs voor Diamanhandel C.V.,
 - Diamantclub van Antwerpen C.V.,
 - Vrije Diamanhandel N.V. (tutte queste organizzazioni hanno sede ad Anversa), e
 - the London Diamond Bourse and Club

sulla base della loro richiesta e dopo avere verificato che ciascuna di queste borse ha adottato norme e regolamenti, tra cui in particolare un codice vincolante di condotta, che garantiscono l'adesione, da parte delle borse e dei loro membri, alle disposizioni stabilite nel regolamento.

Il 7 settembre 2004 il ministro belga dell'Economia e i presidenti delle quattro borse di Anversa hanno firmato un protocollo sulle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'autoregolamentazione del settore in Belgio. Tale protocollo fornisce all'autorità comunitaria belga un quadro per monitorare il funzionamento e l'attuazione dell'articolo 17.

- Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2368, del Consiglio, le autorità comunitarie di Anversa e di Londra riferiscono annualmente alla Commissione in merito alla loro valutazione del funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione del settore.
- È avvenuto in rare occasioni che membri delle borse abbiano omissso di presentare le richieste attestazioni di verificatori indipendenti e abbiano dovuto sottostare ad audizioni disciplinari. In conseguenza, alcuni di essi sono stati temporaneamente esclusi dalla procedura di autorizzazione semplificata, e in alcuni casi hanno quindi presentato l'attestazione richiesta. Tuttavia nei casi in cui ciò non è avvenuto, le imprese in questione sono state sospese dalla borsa di appartenenza e dunque, invece di beneficiare della procedura semplificata, hanno dovuto fornire "prove inconfutabili" per ciascuna esportazione di diamanti.
- Le autorità comunitarie hanno eseguito, o intendono eseguire, dei controlli casuali sulle verifiche effettuate nelle imprese. Ciò comporta:
 - esaminare le fatture delle imprese, verificando che nelle fatture sia presente la garanzia;
 - verificare la presenza del certificato del processo di Kimberley relativo alle importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi;
 - raffrontare i dati che figurano nella dichiarazione annuale delle giacenze con le informazioni presenti nella banca dati sulla verifica del processo di Kimberley tenuta dall'autorità comunitaria.

10. Punti di contatto

Processo di Kimberley

www.kimberleyprocess.com

Comunità europea

Unità A 2:

Direzione generale Relazioni esterne

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel: +32-2-299 3216

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: RELEX-KIMBERLEY-PROCESS@ec.europa.eu

Persone da contattare

Stéphane Chardon

Unità A 2:

Direzione generale Relazioni esterne

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel: +32-2-296 6133

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: Stephane.Chardon@ec.europa.eu

Alyson King

Unità A 2:

Direzione generale Relazioni esterne

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel: +32-2-299 1176

Fax: +32-2-299 0873

e-mail: Alyson.King@ec.europa.eu

Autorità comunitarie

A norma della legislazione in vigore (regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002) ciascuno Stato membro della Comunità europea può designare un'autorità competente a livello nazionale per agire come "autorità comunitaria" in materia di importazioni ed esportazioni per gli aspetti di competenza comunitaria. Un volta verificato che tale autorità può sovrintendere efficacemente alle importazione e di esportazione conformemente alle disposizioni sul controllo del processo di Kimberley e alla pertinente legislazione comunitaria, e dopo aver consultato il comitato di gestione composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, l'autorità stessa viene inserita in un elenco che figura in un regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) del Consiglio n. 2368/2002. Attualmente esistono sei autorità comunitarie, di cui vengono più sotto specificati gli estremi, compresi i nominativi delle persone da trattare:

Tali autorità emettono certificati secondo la numerazione indicata qui di seguito:

	Certificati CE n.:
Belgio	dal numero CE 25.001 in su.
Regno Unito	dal numero CE 001 al numero CE 20.000
Germania	dal numero CE 20.001 al numero CE 21.000
Repubblica ceca	dal numero CE 21.001 al numero CE 22.000
Romania	dal numero CE 22.001 al numero CE 23.000
Bulgaria	dal numero CE 23.000 al numero CE 24.000.

1. Autorità comunitaria in Belgio

Federal Public Service of Economy
Italiëlei 124, bus 71
2000 Antwerp
Belgio
Tel: +32 3 206 9487/71 72 Fax: +32 3 206 9490
e-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Persone da contattare Frieda Coosemans, Anja Waem
(fax e indirizzi come sopra)
Tel: +32 3 206 9472/87
e-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be , anja.waem@economie.fgov.be

Per la registrazione di imprese:
Daniël Daeyaert, tel +32 3 206 94 81
e-mail: daniel.daeyaert@economie.fgov.be

Sede dei controlli delle importazioni e delle esportazioni e del rilascio di certificati del processo di Kimberley per le esportazioni:

Diamond Office
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp

tel. (+32) 3 222 05 11

L'autorità comunitaria in Belgio rilascia certificati numerati da CE 25.001 in su.

2. Autorità comunitaria nel Regno Unito

Government Diamond Office
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Tel: +44 20 70086903 Fax: +44 20 7008 3905
e-mail: GDO@gtnet.gov.uk

Persone da contattare: **Stephen Russell e Nini Njoku**
e-mail: Stephen.Russell@fco.gov.uk e Nini.Njoku@fco.gov.uk

L'autorità comunitaria nel regno Unito rilascia certificati numerati da CE 001 a CE 20.000

3. Autorità comunitaria di Idar-Oberstein, Germania

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein –
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstrasse 197
D-55743 Idar-Oberstein
Germania
Tel. +49.678.156.270 Fax:
+49 678 156 2719
e-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Persone da contattare: Jürgen Bender (indirizzo come sopra)

o

Bundesfinanzdirektion Südost
Krelingstraße 50
90408 Nürnberg
Tel. +49.911.376/-3561; 376-3586; 376-3582, fax: +49 911 376-2270
e-mail: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

Persona da contattare: Hiltraud Reinhardt
e-mail: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

L'autorità comunitaria in Germania rilascia certificati numerati da CE 20.000 a CE 21.000.

4. autorità comunitaria a Praga, Repubblica ceca:

Generale Directorate of Customs (Generální ředitelství cel)
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Repubblica ceca
Tel: 420.261.333.841 Fax: + 420 261 333 870
e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Persona da contattare:
Petra Neumanova (indirizzo come sopra)
e-mail: p.neumanova@cs.mfcr.cz

L'autorità comunitaria nella Repubblica ceca rilascia certificati numerati da CE 21.001 a CE 22.000.

5. Autorità comunitaria a Bucarest, Romania

National Authority for Consumer Protection
Precious Metals and Precious Stones Department
5 Georges Clemenceau Street
Sector 1, Bucharest 010295, Romania
Tel: +40 21 318 4635, +40 21 312 1275, fax: +40 21 318 4635, +40 21 314 3462
e-mail: MihaelaPetcu@anpc.ro , sito internet: www.anpc.ro

L'autorità comunitaria in Romania rilascia certificati numerati da CE 22.001 a CE 23.000.

6. Autorità comunitaria a Sofia, Bulgaria

Ministry of Finance
External Finance Directorate
102, G. Rakovski str.
Sofia 1040
Bulgaria
Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15, fax (359-2) 98 12 498
e-mail: feedback@minfin.bg

Persona da contattare:
Antonia Ruskova (indirizzo come sopra)
e-mail: a.ruskova@minfin.bg

L'autorità comunitaria in Romania rilascia certificati numerati da CE 23.001 a CE 24.000.